

STATUTO

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita un'associazione non riconosciuta, denominata "RADICI&FUTURO, organizzazione di volontariato culturale" (in breve, "RADICI&FUTURO ODV"), con sede a Trieste.
2. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Decreto legislativo n. 117 del 3/7/2017, delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 Carattere associativo

1. "RADICI&FUTURO ODV" è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Lo svolgimento delle sue attività avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in via prioritaria della collaborazione volontaria dei propri associati.
2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.
3. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici, e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.
4. L'associazione può partecipare quale socio o aderire ad altre associazioni, circoli, organismi ed organizzazioni aventi gli stessi o analoghi fini.

Art. 4 Finalità

1. L'associazione si adegua ed adempie alle previsioni normative del Decreto legislativo n. 117 del 3/7/2017. Le sue iniziative sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, del citato Decreto:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

2. Nello specifico, finalità dell'associazione è il recupero, dal punto di vista culturale, di eventi e testimonianze del passato, che siano di particolare significato per la comprensione del presente e possano contribuire alla costruzione del futuro. A tale scopo l'associazione utilizzerà tutte le forme di espressione possibili nel campo della cultura, nonché della comunicazione, per:

- far conoscere ed avviare una riflessione, nel rispetto dell'art. 292 della Costituzione europea, sulle diverse crisi sociali, ambientali, religiose e belliche vissute dall'umanità, nell'intento di capirne le ragioni e di evitare il ripetersi degli stessi fenomeni;
- coinvolgere i giovani nel recupero delle radici e nella creazione di una società dell'accoglienza, secondo un'ottica di respiro internazionale;
- individuare i segni del tempo, facendone spunto per iniziative che abbiano positive ricadute sullo sviluppo del territorio, come la creazione di strutture museali ed espositive di ultima generazione, biblioteche, itinerari della memoria, parchi letterari, percorsi turistici a tema ecc.;
- sviluppare una rete di collaborazioni, partenariati e gemellaggi, in Italia e all'estero, con associazioni e realtà istituzionali, attraverso l'organizzazione di interscambi, visite, manifestazioni congiunte;
- promuovere convegni, incontri, progetti didattici e formativi, capaci di valorizzare la storia e la cultura di Trieste, del Friuli Venezia Giulia e delle aree limitrofe;
- favorire lo svolgimento di studi, ricerche, iniziative editoriali e giornalistiche sui temi sviluppati dall'Associazione, con particolare riguardo al contesto europeo.

In particolare "RADICI&FUTURO ODV" intende concretare le finalità di cui sopra attraverso le seguenti azioni: promozione di progetti, organizzazione di eventi, uscite didattiche, pubblicazioni, produzione di materiale audiovisivo e fotografico, realizzazione di prodotti multimediali e ogni altra attività che si renda necessaria per la realizzazione degli scopi statutari.

3. L'associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché in via secondaria e strumentale, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Titolo II Risorse ed attività economiche

Art. 5 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione è formato:

- dalle entrate, che sono costituite come segue:

(a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati, che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;

(b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, di amministrazioni pubbliche e di enti locali - finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti - di istituti di credito, di enti in genere e di altre persone fisiche e giuridiche;

(c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'Organo di amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'Organo di amministrazione, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di amministrazione, che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

(d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.

- dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6 Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati in unica soluzione. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'Assemblea.

2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7

Destinazione del patrimonio

1. Come previsto dall'art. 8, commi 1 e 2, del Codice del Terzo Settore, il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

1. L'associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.
2. I volontari dell'associazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'associazione, previa delibera dell'Organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III

Associati

Art. 9

Ammissione e requisiti dei soci

1. A "RADICI&FUTURO ODV" possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione, che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione.
2. L'operato dei soci sarà completamente a titolo gratuito e volontario.
3. L'ammissione di un nuovo associato viene deliberata dall'Organo di amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. La delibera è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto entro il termine massimo di 60 giorni all'aspirante rifiutato. Costui, entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
4. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.
5. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Art. 10

Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. Essi hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'associazione o presa di visione per via telematica; hanno inoltre i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.
4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'Assemblea.

Art. 11
Doveri degli associati

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'Assemblea, su proposta dell'Organo di amministrazione.
6. Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

Art. 12
Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata dell'Organo di amministrazione.

Titolo IV
Volontari ed attività di volontariato

Art. 13
Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a

disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

3. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto legislativo 117/2017.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

6. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Titolo V Organi dell'associazione

Art. 14 Organi

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea
- 2) l'Organo di amministrazione

Art. 15 Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci in carica.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.
3. All'Assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente o tramite delega scritta da conferire ad un socio. Un socio può essere portatore di due deleghe al massimo.

Art. 16
Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.
3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 30 aprile.
4. L'Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno $\frac{1}{3}$ (un terzo) dei soci; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Art. 17
Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. La stessa procedura si applica anche nel caso di Assemblea straordinaria.

Art. 18
Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
2. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
3. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.
4. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica.
5. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.
6. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Art. 19
Verbalizzazione dell'Assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o altra persona su sua indicazione; in caso di assenza del Segretario, da un componente dell'Assemblea. Il verbale è sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 20
Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo, se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex art. 21 c. 2 del Codice civile);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex art. 21 c. 3 del Codice civile), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 21
Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione è composto da un numero dispari di membri (non superiore a sette) eletti dall'Assemblea degli associati. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'Organo di amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.
3. L'Organo di amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno due/terzi dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei

presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente; non è ammessa delega.

4. L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto o con comunicazione via posta elettronica contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti gli amministratori, a cura del Presidente, almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.

5. In caso di assoluta urgenza l'Organo di amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica o posta elettronica.

6. L'Organo di amministrazione elegge tra i propri componenti, a maggioranza, il Presidente dell'associazione, il Vicepresidente, il Segretario e l'eventuale Tesoriere.

7. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 22

Durata e funzioni

1. Gli amministratori eletti durano in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea.

2. L'Organo di amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.

3. L'Organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno tre amministratori. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. L'Organo di amministrazione:

- svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
- sottopone all'Assemblea degli aderenti proposte di modifica dello Statuto;
- delibera l'ammissione dei nuovi soci e l'eventuale loro esclusione;

- provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo Statuto e da disposizioni legislative
5. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
 6. Nell'esecuzione dei propri compiti l'Organo di amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono assistere alle riunioni dell'Organo senza diritto di voto.

Art. 23 Il Presidente

1. Il Presidente è nominato dall'Organo di amministrazione, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente con gli stessi poteri.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, curandone la custodia presso la sede dell'associazione.

Art. 24 Il Segretario

1. L'associazione ha un Segretario nominato dall'Organo di amministrazione, il quale coordina le attività associative ed inoltre:
 - a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di amministrazione e dell'Assemblea;
 - b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
 - c) è responsabile della corrispondenza dell'associazione;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di amministrazione o dal Presidente, tra cui quella di Tesoriere, nel caso in cui si decida di non nominare tale figura.

Art. 25 Il Tesoriere

L'associazione può avere un Tesoriere nominato dall'Organo di amministrazione, il quale:

- a) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
- b) predispone i bilanci preventivo e consuntivo dell'associazione;
- c) cura la tenuta e la conservazione degli atti contabili;
- d) svolge i compiti di economo.

Se l'Organo di amministrazione decide di non nominare il Tesoriere, le sue funzioni vengono svolte dal Segretario o da un tecnico nominato dallo stesso Organo di amministrazione.

Art. 26 Organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

Art. 27 Revisione legale dei conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Titolo VI Il bilancio

Art. 28 Bilancio consuntivo e preventivo

1. L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'art. 13, c. 1-2, e dall'art. 14, c. 1, del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Titolo VII
Norme finali e transitorie

Art. 29
Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di amministrazione.

Art. 30
Scioglimento

1. L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 del Codice civile:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 del Codice civile.

2. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 31
Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.



La presente copia fotostatica e conforme al documento originale acquisito agli atti di questo Ufficio è registrata il **19 MAG. 2022** al n° **1945** Serie **3**, Liquidati € (Euro)
Versati il

ESENTE

IL DIRETTORE
L'ADDETTO
Lucia Felician

DIRITTI ASSOLTI MEDIANTE
APPLICAZIONE DI VALORI
BOLLATI PER € **13,64**